

## **PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA**

Riferimenti storici:

- Costituzioni americane (ex Virginia 1776):
  1. "Tutti gli uomini sono di natura egualmente liberi e indipendenti, e hanno alcuni diritti innati, di cui, entrando nello stato di società, non possono, mediante convenzione, privare o spogliare la loro posterità; cioè, il godimento della vita, della libertà, mediante l'acquisto ed il possesso della proprietà, ed il perseguire e ottenere felicità e sicurezza.
  2. Tutto il potere è nel popolo ed in conseguenza da lui è derivato; i magistrati sono i suoi fiduciari e servitori, e in ogni tempo responsabili verso di esso".
- Dichiarazione francese dei diritti dell'uomo e del cittadino, 1789:
  1. Gli uomini nascono e rimangono liberi e uguali nei diritti . Le distinzioni sociali non possono essere fondate che sull'utilità comune.
- Statuto albertino (1848):

Art. 24: Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo e grado, sono uguali davanti alla legge ...
- Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10.12.1948:
  1. Tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti ...
  2. Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione ...
- Costituzione europea (29.10.2004 - Trattato di Roma):

Art. 21 (Non discriminazione): E' vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata,

in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali.



- Costituzione italiana (promulgata dal Capo provvisorio dello Stato Enrico De Nicola il 27.12.1947; entra in vigore il 1.01.1948)

#### Art. 3 - Principio di uguaglianza

1. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali
2. E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

#### **Art. 3 comma 1 - L'uguaglianza formale**

- Stato di diritto: uguale soggezione alla legge di tutti i cittadini.
- Cittadino/straniero:

- Cost. art. 2: La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo ...

- Cost. art. 3: Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale ...

- Cost. art. 4: La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

- Cost. art. 13: La libertà personale è inviolabile.
- Cost. art. 16: Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente ...
- Cost. art. 17: I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.
- Cost. art. 18: I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente ...
- Cost. art. 19: Tutti hanno diritto di professare liberamente ...
- Cost. art. 21: Tutti hanno diritto di manifestare liberamente ...
- Cost. art. 38: Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.
- Cost. Art. 10.2: "La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali." (ris. legge rinforzata per contenuto).
- Pre leggi Art. 16: "Lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità e salve le disposizioni contenute in leggi speciali. "
- T.U. 25.07.1998 n. 226 (Disciplina sull'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero):
  - Art. 1: "Il presente testo unico, in attuazione dell'articolo 10, secondo comma, della Costituzione, si applica, salvo che sia diversamente disposto, ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi, di seguito indicati come stranieri. "
- C.C. Sent. 144/1970: "... la riconosciuta eguaglianza di situazioni oggettive nel campo della titolarità di diritti di libertà non esclude affatto che, nelle situazioni concrete, non possano presentarsi fra i soggetti differenze di fatto che il legislatore può apprezzare e regolare nella sua discrezionalità, la quale non trova altro limite se non nella razionalità del suo apprezzamento.

### **Ampiezza e limiti dell'art. 3.1**

- Il legislatore non può operare discriminazioni tra i cittadini e, più in generale, tra i soggetti dell'ordinamento a seconda del sesso, razza, opinioni, ecc.

Esistono diversità oggettive come ad es.:

- lavoratore occupato - disoccupato - cassintegrato

- lavoratore uomo - donna.

- La parità di trattamento va garantita in situazioni uguali .
- Situazioni diverse → per motivi giuridicamente apprezzabili, vanno trattate in modo diverso.
- Violerebbe il principio di uguaglianza sia il diverso trattamento di situazioni uguali quanto l'uguale trattamento di situazioni diverse.
- L'attività del legislatore non è libera del tutto ma vincolata alle regole della logica.
- Quindi art. 3 = principio di uguaglianza ma anche di giustizia.
- Il legislatore può disciplinare in modo uguale le situazioni uguali ed in modo diverso quelle differenti sempre che, in contrario, non ricorrano logiche e razionali giustificazioni (C.c. sent. n. 62 del 1972).
- La discrezionalità legislativa trova sempre limite nella ragionevolezza delle statuizioni volte a giustificare la disparità di trattamento fra cittadini (C.c. sent. 200 del 1972).
- Principio di ragionevolezza, elaborato dalla Corte Costituzionale (v. ad es. il punto precedente), secondo il quale le disposizioni normative contenute in atti aventi valore di legge siano adeguate o congruenti rispetto al fine perseguito dal legislatore. Viola il principio di ragionevolezza sia una disciplina ingiustificatamente discriminatoria, sia una disciplina che parifica senza giustificazione situazioni diverse.
- Una legge "irragionevole" potrà essere sottoposta all'esame di legittimità della Corte Costituzionale.